



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Raffaele Sabato, ha reso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. <sup>105</sup> del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - diffamazione a mezzo stampa

TRA

--- OMISSIS ---

PARTE ATTRICE

E

--- OMISSIS --- quale direttore responsabile del periodico "Roma" e del periodico "il Giornale di Napoli"

PARTE CONVENUTA - CONTUMACE

NONCHE'

--- OMISSIS --- (avv. Antonio Ausiello)

PARTE CONVENUTA

NONCHE'

"EDIZIONI DEL ROMA" s.p.a., in persona del legale rapp.te "pro tempore"

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

a mezzo stampa

p. 1



PARTE CONVENUTA

NONCHE'

"EDIZIONI DEL ROMA" s.c. a r.l., in persona del legale rapp.te "pro tempore"

PARTE CONVENUTA

\*\*\*

### CONCLUSIONI

La parte attrice, all'udienza del 6.2.2009, preliminarmente ha insistito, previa revoca dell'ordinanza dell'11-12.6.2008, per l'ammissione dei propri mezzi istruttori; nel merito, anche mediante richiamo delle conclusioni precedenti, ha concluso per l'accoglimento della domanda.

Le parti convenute Edizioni del Roma s.p.a. e s.c. a r.l., alla medesima udienza, anche mediante richiami, hanno concluso per il rigetto della domanda.

La parte convenuta *omissis* deve intendersi abbia concluso per il rigetto della domanda invocato in corso di causa, essendo stata resa nota alla predetta udienza la volontà del difensore costituito di ottenere il passaggio in decisione.

### RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE (\*)

1. Debbono in primo luogo esaminarsi le questioni relative alla legittimazione passiva delle parti. Al riguardo, deve aversi presente che la domanda di risarcimento di danni conseguenti a diffamazione a mezzo stampa è proposta in ordine a più articoli comparsi sui quotidiani sotto le testate "Roma" e "il Giornale di Napoli" nel periodo

(\*) Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo "svolgimento del processo"; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi "anche con riferimento a precedenti conformi", senza necessità - stante la natura di motivazione "per relationem" - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.

a mezzo stampa

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

dal 21 aprile 2005 al 17 giugno 2005 (in copia, in produzione attrice, docc. dal n. 4 al n. 10, alcuni documenti facenti figurare più articoli in pari data).

1.1. Ad eccezione dei "richiami" in prima pagina apparsi sulla testata "Roma" riferiti agli articoli contenuti nel diverso quotidiano, distribuito in allegato, sotto la testata "il Giornale di Napoli", in quanto tali privi di firma e non riferibili al giornalista (cfr. doc. n. 4, "Roma" del 21.4.2005, ove - stante anche l'analogia grafica con il "richiamo" di cui si dirà subito - è evidente che si richiama l'articolo del "il Giornale di Napoli" in pari data, doc. n. 5; e doc. n. 7 primo foglio, "Roma" del 28.4.2005, ove il "richiamo" è evidente, in quanto la fotocopia, a differenza del doc. n. 4, con chiarezza rinvia all'articolo uscito in pari data sotto l'altra testata, distribuita in allegato, come fatto palese dal titolo della colonna, intestata "il Giornale di Napoli", v. foglio successivo del doc. n. 7), gli "articoli" in quanto tali sono apparsi tutti sotto la testata "il Giornale di Napoli" (in date 21 aprile, 27 aprile, 28 aprile, 4 maggio, 16 giugno e 17 giugno 2005, docc. nn. da 5 a 10) e recano tutti, ad eccezione di uno, la firma "CONVENUTO..."; l'articolo in <sup>richiamo</sup> ~~box~~ non firmato per esteso (cfr. infra) è comunque siglato con l'abbreviazione "N P", e contenuto nella medesima pagina in cui appare altro articolo vero e proprio, firmato dal CONVENUTO. In relazione a ciò, e considerato l'atteggiamento difensivo di "CONVENUTO" che afferma l'integrale paternità dei testi (ma non dei titoli e degli occhielli, di responsabilità redazionale), è da considerarsi incontrovertibile la legittimazione passiva del CONVENUTO medesimo.

1.2. Quanto poi alla legittimazione passiva delle società editoriali e del direttore responsabile, l'attore ha documentato a mezzo di certificazioni rilasciate dall'Ufficio stampa di questo tribunale (in allegato alla memoria depositata il 15 novembre 2007) che, nel periodo in esame dell'aprile-giugno 2005, il periodico "Roma" era in proprietà della S.p.A. Edizioni del Roma ed esercito quale impresa

giornalistica dalla S.c. a r.l. Edizioni del Roma, mentre del periodico "il Giornale di Napoli" era sia in proprietà che edito dalla S.p.a. appena citata; di entrambi periodici risultava essere direttore responsabile del convenuto

Mentre dunque non sussistono dubbi circa la legittimazione di quest'ultimo, deve chiarirsi la posizione delle società convenute, in relazione all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta S.p.a. per non essere all'epoca editrice del quotidiano "Roma". Giova al riguardo richiamare che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 47 del 1948, viene in rilievo la responsabilità civile sia dell'editore che del proprietario della pubblicazione. Infatti, tale norma dispone che: «Per i reati commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore». Trattasi, per pacifica giurisprudenza, di responsabilità, sia dell'editore che del proprietario della pubblicazione, autonoma dalla responsabilità del direttore della pubblicazione, configurazione del rischio d'impresa di chi, traendo beneficio dall'attività esercitata, deve anche accollarsene i rischi, nonché sistema per garantire una migliore e più equa distribuzione del danno fra soggetti che a diversi livelli hanno concorso nella condotta o da essa hanno comunque tratto profitto, con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate. In rapporto a ciò, pur non essendo effettivamente stata all'epoca la S.p.A. convenuta editrice della testata "Roma", ciò nonostante essa ne era proprietaria e quindi solidalmente obbligata e legittimata passiva rispetto alla domanda. Nessuna questione, peraltro, sussiste quanto al cumulo nella S.p.A. delle qualifiche editoriale e proprietaria per quanto attiene alla testata "il Giornale di Napoli".

2. Passando ad esaminare il residuo merito della domanda, pare opportuno esaminare la questione della responsabilità per diffamazione a mezzo stampa degli operatori di

i responsabilità extracontrattuale - diffamazione

periodico che, come nel caso di specie, attraverso "richiami" (nel caso di specie, in apposita colonna in prima pagina), rinvii ad articoli apparsi in altro periodico; in tale ambito, dovrà trattarsi in particolare la questione relativa al se, come nel caso di specie, ove il "richiamo" non sia in sé diffamatorio, possa nondimeno sussistere responsabilità ove l'illecito si compia attraverso espressioni contenute nel solo articolo richiamato; questione ulteriormente da specificarsi in relazione al caso, ricorrente nell'ipotesi di specie, di obbligatoria vendita in "abbinamento" dei due periodici.

2.1. Invero, prendendo le mosse da tale ultimo dato fattuale, come è incontrovertito, e come peraltro risulta dalla citazione (pagina 2) e dalla stessa visione dei docc. 6 e 10, il quotidiano "il Giornale di Napoli" non era, all'epoca, vendibile separatamente rispetto al "Roma", dalla prima pagina del quale peraltro risulta pubblicizzata anche altra vendita in "pacchetto" con diverso periodico. Ciò configura, dunque, la fattispecie di vendita in "abbinamento", fenomeno della distribuzione commerciale che lascia peraltro separate, almeno ai fini che rilevano nel presente procedimento civile, le responsabilità degli operatori delle diverse testate. Deve quindi anzitutto affermarsi, ad avviso del Tribunale, una responsabilità propria, e non per fatto altrui, ove l'un periodico (non importa se l'"abbinante" o l'"abbinato", spesso peraltro essendo difficile, in caso soprattutto di abbinamento paritario, sceverare tra le due posizioni), come nel caso di specie, "richiami" il contenuto di pubblicazione che appaia sull'altra testata; la responsabilità cui si fa riferimento è primariamente riferita al testo stesso del "richiamo", che potrà o meno integrare gli estremi dell'illecito di diffamazione a mezzo stampa. Parimenti una responsabilità propria degli operatori della prima testata, però, ad avviso del Tribunale, potrà affermarsi anche oltre gli stretti limiti testuali e grafici del "richiamo", il quale, in ipotesi, potrebbe non contenere in sé

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

le espressioni diffamatorie, ma far emergere la volontà degli operatori della pubblicazione di far proprio il testo illecito, se non altro volendolo "diffondere" presso il proprio pubblico di lettori, "richiamando" la loro attenzione. Ciò potrà affermarsi, ad avviso del Tribunale, se, secondo un'analisi da compiersi caso per caso, si debba ritenere che con il "richiamo", per le modalità testuali e grafiche con cui è formulato, la prima testata abbia inteso far proprio, al limite anche solo a mezzo della sottolineatura dell'esistenza di articolo apparso sull'altra testata, da cui non vengano prese le distanze, il contenuto dell'articolo stesso (trattasi della nozione di "relatio"). In tal modo, si fa applicazione al caso specifico del principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui la diffamazione a mezzo stampa infatti può realizzarsi anche a mezzo della diffusione di scritto diffamatorio altrui, di "citazione" di dichiarazioni altrui, e persino a mezzo di "intervista", se dal tenore di tali modalità di "richiamo" non emerga la presa di distanza dell'articolaista, cui peraltro è inibito dare diffusione all'oggetto della "relatio", se non sussista interesse pubblico.

2.2. Ciò affermato in generale, la fattispecie presenta un connotato specifico in quanto, come rilevato in fatto, sussiste, in due casi, un "richiamo", nella prima pagina della prima testata, che "tira" - attraverso un'apposita colonna intitolata con la denominazione della seconda testata - alcuni degli articoli comparsi su quest'ultima; tra detti articoli, nei due casi che interessano, sono inseriti due articoli oggetto del presente giudizio. Ad avviso del Tribunale, deve ritenersi nel caso di specie che gli operatori della prima testata (solo direttore responsabile, editore e proprietario, non essendo i "richiami" firmati, benché contengano una brevissimo <sup>il sommario</sup> sintesi degli articoli) facciano pienamente propri i contenuti di detti articoli, e ciò anche al di là - per quanto sopra detto - del tenore testuale del "richiamo". Al fine di ritenere che attraverso detta "colonna" si realizzi la

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

*diffusione di un eventuale scritto diffamatorio, seppur altrui, con piena integrazione dei presupposti del reato di diffamazione a mezzo stampa, un dato fattuale rilevante è sicuramente costituito dal fatto che il secondo periodico è distribuito obbligatoriamente in "abbinamento": nelle condizioni predette, il congiunto operare del "richiamo" della distribuzione congiunta consente alla testata "richiamante" in prima pagina lo scritto apparso nell'altra testata "abbinata" di sortire i medesimi effetti di risalto che, nell'ambito di un unico giornale, costituiscono i "richiami" in prima pagina di articoli contenuti nelle pagine successive. Analoga deve essere dunque la responsabilità.*

2.3. *Resta, così, esentato il Tribunale dall'esaminare se, anche al di là di detto connotato specifico, e quindi a prescindere dalla obbligatoria distribuzione congiunta, nel caso di specie si sarebbe comunque dovuta affermare la pienezza della responsabilità degli operatori della prima testata. Solo per completezza espositiva, può menzionarsi che, ove fosse mancato il predetto connotato, il giudice avrebbe dovuto esaminare, ove il "richiamo" non fosse autonomamente diffamatorio, le modalità e le entità della "relatio", con la necessità - mediante disamina ad un tempo dell'uno e dell'altro testo - di valutare il risalto, la condivisione anche solo implicita, la "pubblicizzazione" che dello scritto offensivo fa il periodico richiamante; in altri termini, il giudice avrebbe dovuto valutare se la lettura del primo periodico fosse tale da suscitare nel lettore la rappresentazione sostanziale di un accadimento, nella concreta ed inconfondibile unicità ed individualità che lo connota, e la prospettazione che la rappresentazione stessa avrebbe potuto essere approfondita attraverso la lettura dell'altro articolo; tale prospettazione sarebbe stata da ritenersi più intensa in presenza di particolari tecniche di distribuzione dell'uno e dell'altro periodico, tecniche in presenza del quale più piena si sarebbe potuta ritenere la "relatio". In*

tali condizioni di rappresentazione dell'accadimento e di prospettazione, eventualmente supportata da tecniche commerciali, di possibilità di approfondimento mediante la lettura dell'altro scritto, lo scritto richiamato, ai fini dell'integrazione dell'illecito diffamatorio per diffusione, può divenire parte integrante dello strumento editoriale che opera il "richiamo". Particolare rilievo, in tale disamina, avrebbe potuto svolgere - come detto - la considerazione di politiche editoriali o distributive (anche diverse della obbligatoria vendita in "abbinamento", sopra in concreto ritenuta sufficiente per configurare la responsabilità) degli stampati, quali - in ipotesi di appartenenza delle testate al medesimo gruppo editoriale o alla medesima compagine proprietaria - la distribuzione congiunta attraverso particolari canali quali sedi di movimenti, comitati, associazioni; la vendita "scontata" del secondo periodico unitamente al primo; il rappresentare la seconda "testata" uno strumento editoriale di approfondimento, semmai a periodicità differenziata, dei temi trattati dalla prima; fino a giungersi a tecniche di integrazione tra "mezzi" diversi, quali pubblicizzazioni su "media" televisivi o radiofonici del richiamo a scritti su stampa periodica, o viceversa; ecc. Particolare rilievo avrà, altresì, la considerazione dell'essere i "richiami" operati ad un solo, o ad un numero limitato di altre testate, collegate eventualmente come innanzi, ed essere essi conglobati in una apposita "rubrica" o "colonna", finalizzata a dare risalto ai contenuti specifici anzidetti. Elementi individualizzanti della specie consentiranno di distinguere agevolmente i "richiami" comportanti responsabilità da quelli - ad es. a mo' di sintesi o di rassegna della stampa, costituenti esercizio di un diritto di "cronaca" sulla "cronaca", frequentemente predisposti all'interno di imprese o enti, o anche offerti da "media" televisivi o radiofonici al pubblico indifferenziato dei fruitori - che sono meramente

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

finalizzate alla indicizzazione e alla presentazione di materiali a stampa, genericamente scelti fra quelli aventi maggiore diffusione, con contenuti non fatti propri dal predisponente e/o senza specifica finalità di diffusione ulteriore rispetto a quella già autonomamente sortita dal mezzo editoriale.

2.4. Nell'applicare il predetti principi di diritto possono dunque esaminarsi in dettaglio i richiami operati in prima pagina dalla testata "Roma" agli articoli comparsi nella testata abbinata "il Giornale di Napoli", al fine di ulteriormente dare atto che, mezzo dei detti "richiami", la prima testata ha inteso diffondere il contenuto degli scritti contenuti nella seconda. Senza che sia qui necessario ripetere quanto già affermato in tema di peculiarità della vendita di periodici in abbinamento, può allora notarsi che il richiamo contenuto in prima pagina del giornale "Roma" del 21 aprile 2005, in apposita colonna a destra, si concreta nel titolo "Revisioni fantasma, dirigente alla sbarra", sotto un'apertura <sup>o cchiell</sup> "Motorizzazione"; segue poi un <sup>Summary</sup> ~~richiamo~~, con fotina, così testualmente formulato: "L'ATTORE, dirigente della sezione operativa della Motorizzazione civile (nella foto) di Napoli, è stato rinviato a giudizio per il reato di falso in atti pubblici. Secondo il giudice avrebbe favorito la ditta di trasporti pubblici di Capri "Sippic" facilitando la revisione di vecchi bus". Si evince da quanto innanzi che, in sé e per sé considerato, il testo rispetta i requisiti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca (verità oggettiva della notizia pubblicata; interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza), anche per quanto riguarda l'espressione "dirigente alla sbarra", come si dirà). Il testo, però, seppur formalmente rispettoso dei limiti di legge, assolve obiettivamente alla funzione di richiamare l'attenzione del lettore ad articolo, seppur contenuto in altro periodico, il quale peraltro è distribuito in obbligatorio "abbinamento",

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

sicché la "relatio", priva come è di presa di distanze, contribuisce a diffondere ed anzi a "tirare" il secondo articolo, collocato in giornale che materialmente è consegnato in abbinamento a quello richiamante; già si è detto che tale tecnica distributiva sortisce l'effetto di richiamare un articolo reso "illico et immediate" accessibile al fruitore, in modo non differente da quanto avviene, nell'ambito di un unico periodico, dal richiamo in prima pagina di articolo contenuto nelle successive; con l'indicata conseguenza che, ove quest'ultimo contenga ulteriori espressioni diffamatorie che il primo periodico ha, seppur implicitamente, inteso diffondere, di tale diffusione rispondono, nel caso, anche gli operatori del periodico "richiamante".

2.5. Ad analoga conclusione può giungersi per quanto attiene al "richiamo" contenuto nella prima pagina del "Roma" del 28 aprile 2005. Sotto l'<sup>occhiale</sup> ~~apertura~~ "Patenti facili", il titolo del "richiamo" è "Crea la task force anticorruzione", mentre il suo testo è: "Dopo le polemiche e le denunce anonime per degli esami truccati e le "patenti facili", la direttrice della Motorizzazione di Napoli (nella foto) sta cercando di riorganizzare gli uffici. Ha creato una task force di impiegati che indaga sui presunti episodi truffaldini". Il testo in questione, addirittura, non fa alcun riferimento, neppure indiretto, agli episodi concernenti <sup>L'ATTORE</sup> nell'articolo richiamato limitati -come meglio si dirà- alla menzione di un'iniziativa giudiziaria concernente falsi in attività di revisione di automezzi, nonché interessato -come anche meglio si dirà - da una campagna di stampa del "Giornale di Napoli" tesa alla sua rimozione da alcuni compiti amministrativi. Tuttavia, in applicazione dei predetti principi, non può comunque dubitarsi che il "richiamo" in prima pagina anche stavolta attiri l'attenzione, senza prenderne in alcun modo le distanze, ai fini della lettura di articolo contenuto nel periodico "abbinato"; onde,

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

qualora questo, come nel caso di specie, si presti ad essere (astrattamente, in quanto come si dirà in concreto tale connotato non sussiste) diffamatorio nei confronti del L'ATTORE non può dubitarsi che anche gli operatori della testata "Roma", avendo inteso diffondere lo scritto astrattamente diffamatorio, ne dovrebbero rispondere.

2.6. In definitiva, ove ~~siano~~<sup>sono</sup> diffamatori gli articoli contenuti nel periodico "il Giornale di Napoli" del 21 aprile e del 28 aprile 2005, sarebbero responsabili di diffamazione altresì il direttore responsabile, il proprietario e l'editrice della testata "Roma", che "tirava" con richiami in prima pagina gli articoli eventualmente diffamatori contenuti nel periodico abbinato.

3. Deve dunque, ai fini della disamina delle responsabilità, per quanto detto, degli operatori sia dell'una che dell'altra testata, che del giornalista autore, passarsi all'esame degli scritti apparsi su "il Giornale di Napoli", onde indagare se gli stessi si pongano come diffamatori. Per facilità di lettura può premettersi che le espressioni contenute negli stessi, in quanto direttamente concernenti L'ATTORE sono scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica; talaltre modalità espressive, probabilmente non scriminate (cfr. quanto "infra" si dirà in ordine alla divulgazione di fatti sulla base di un volantino anonimo), non riferite al L'ATTORE ma inserite nei medesimi testi in cui si accenna anche alla posizione del L'ATTORE verranno esaminate per verificare se possano intendersi come diffamatorie nei confronti di lui per "accostamento", accostamento che - come si dirà - non sussiste. L'esistenza di modalità espressive non scriminate, pur non concernenti L'ATTORE, dovrà essere valutata ai fini del governo delle spese, benché non possano comportare l'accoglimento della domanda.

3.1. Nel foglio del 21 aprile 2005, alla pagina 4, compare anzitutto un articolo a firma "Nino Pannella" che, sotto il titolo "Revisioni facili, funzionario a

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

giudizio", il sottotitolo "Dirigente della Motorizzazione faceva carte false. Era indagato ma è stato promosso" e l'<sup>occluso</sup>apertura "Capri. Il capo della sezione operativa sceglieva i tecnici che effettuavano i test: avrebbe favorito la società di trasporti Sippic", riferisce che "Dopo oltre due anni dall'avvio delle indagini sulle cosiddette "revisioni facili" sull'isola di Capri, è stato recentemente rinviato a giudizio, con l'accusa di falsità materiale ed ideologica in atti pubblici ... l'ingegnere "ATTORE" funzionario di punta dell'ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Napoli. Oltre al tecnico (che è certamente il personaggio principale), sarebbero stati rinviati a giudizio anche altri personaggi legati, almeno all'epoca dei fatti, alla società caprese "Sippic Trasporti Campania", che gestisce tutt'oggi i trasporti urbani sull'isola di Tiberio." *Stante la verità oggettiva della notizia pubblicata (giusta quanto meglio si specificherà), l'indubbio interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza), il testo soddisfa pienamente i requisiti dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, come sopra sinteticamente riepilogati.*

3.1.1. Giova chiarire peraltro, quanto ai requisiti di verità e continenza, in relazione alle doglianze attoree, che nessuna menzione è fatta di un eventuale arresto, inesistente, dell'attore stesso. L'articolo in sé e per sé considerato, infatti, anche nel titolo, menziona un "rinvio a giudizio"; se poi, come la doglianza attorea è intesa dalla difesa del ~~CONVENUTO~~ la presunta notizia dell'arresto viene fatta discendere, nella lettura dell'ATTORE, dalla menzione "Dirigente alla sbarra" (contenuta però nel "richiamo" in prima pagina del quotidiano "Roma", mentre ne "il Giornale di Napoli" si menziona di soggetto "a giudizio") va chiarito che, secondo il suo significato testuale,

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

*l'espressione "alla sbarra", pur colorita, non allude in alcun modo, in italiano, ad un soggetto che sia posto tra le "sbarre" del carcere, bensì semplicemente rimanda al concetto di "sbarra" quale segno del "recinto" in cui si celebra il processo; in altri termini, un soggetto "alla sbarra" è un soggetto chiamato a giudizio.*

*3.1.2. Ciò posto, lamenta altresì parte attrice che sarebbe diffamatorio, evidentemente per difetto di veridicità, il menzionare un rinvio a giudizio che, almeno all'epoca, non sussisteva, essendo stato meramente richiesto dalla Procura il rinvio a giudizio giusta notifica pervenuta all'ATTORE il 10 gennaio 2005 di atto datato 9 novembre 2004 con cui il pubblico ministero presso questo tribunale, in persona del sostituto procuratore della Repubblica dr. MISSIS, nel chiedere fissazione di udienza preliminare ai fini di detto rinvio a giudizio al GIP in sede, gli ascriveva presunte condotte di falso nell'esecuzione di revisioni su n. 8 automezzi della SIPPIC, dichiarate superate con esito regolare, a fronte del trattarsi di veicoli fatiscenti, non marcianti e comunque non utilizzabili, condotte finalizzate a truffa nei confronti della regione Campania, tenuta all'erogazione di contributi sulla scorta del numero degli automezzi tenuti in servizio, ed erogati dunque in misura superiore a quella dovuta (in prod. attrice). In proposito, deve ritenere il Tribunale che la mera inesattezza circa lo stadio procedimentale o processuale in cui si collocava, all'epoca, la vicenda penale interessante L'ATTORE (successivamente, non controversamente, effettivamente rinviato a giudizio) non possa costituire di per sé elemento costitutivo di diffamazione per difetto di verità del fatto: invero, benché si rinvenga qualche precedente giudiziario in cui una siffatta inesattezza si è ritenuta elemento costitutivo del fatto diffamatorio, nel caso di specie l'inesattezza non si accompagna*

*i responsabilità extracontrattuale - diffamazione*

*(come si è verificato in altri casi) ad elementi ulteriori e necessitati perché la narrazione si possa costituire lesiva dell'onore e del decoro della persona (in particolare, il travisamento dei fatti addebitati). Invero nel caso di specie, l'articolaista, rivelando di avere approfondito a sufficienza i fatti addebitati dal magistrato inquirente, utilizza semplicemente un'espressione tecnica (rinvio a giudizio) in luogo di un'altra (richiesta di rinvio a giudizio). Fermo restando che i fatti addebitati dal magistrato inquirente, nel caso di specie, sono correttamente riferiti, va considerato che nel nostro ordinamento, connotato dal principio di presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, sia il mero sussistere di una richiesta di rinvio a giudizio sia l'accoglimento di dette richiesta da parte del GIP non immutano la posizione di presunto innocente del soggetto interessato dalla vicenda penale; è ben vero che, ove sussista la mera richiesta di rinvio a giudizio, la posizione dell'indagato non risulta ancora sottoposta al vaglio di un giudice, ma solo del pubblico ministero pur esso peraltro, nel nostro ordinamento, non mera parte di accusa, ma "parte pubblica", obbligata anche a garantire i diritti dell'indagato; ma è altresì vero che, quand'anche intervenga decreto di rinvio a giudizio, a chiusura del vaglio preliminare del giudice e con il passaggio della posizione dell'interessato da "indagato" a "imputato", trattasi soltanto di un avanzamento dallo stadio procedimentale in direzione della fase processuale, senza che per ciò solo si aggravi, in termini di "deminutio" della posizione di decoro dell'interessato, il suo beneficiare di una "piena" presunzione di innocenza. In definitiva, ove l'inesattezza circa l'essere stato il soggetto rinviato a giudizio ovvero mero destinatario di richiesta di rinvio a giudizio non sia strumentalmente creata affinché, unitamente ad altri elementi dello scritto, si intenda ledere il decoro e la dignità della persona al*

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

di là di quanto consentito al diritto di cronaca, non può ritenersi che l'imprecisione stessa costituisca di per sé elemento costitutivo del fatto diffamatorio per mancanza del requisito dell'offensività dell'espressione testuale usata (sul punto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che non vadano adottati rigorismi formali nella valutazione della verità dei fatti riferiti ai fini della diffamazione a mezzo stampa). Che, del resto, una siffatta "strumentalizzazione" del termine tecnico "rinvio a giudizio" non sia stata effettuata dal giornalista - - - - emerge dalla lettura degli ulteriori articoli della medesima campagna di stampa, anche dei giorni immediatamente successivi. Così, nell'articolo del 28 aprile 2005 L'ATTORE veniva indicato come soggetto che semplicemente "a maggio del 2004 veniva a conoscenza di una richiesta di proroga di indagine nei suoi confronti ... che in qualche modo lo vedeva coinvolto per falso ideologico e materiale": è evidente, dunque, come l'articolista non dia per scontato che L'ATTORE abbia già potuto confrontare la propria difesa con l'accusa innanzi al GIP, facendosi in sostanza riferimento ad indagini ancora in corso; nell'articolo del 4 maggio 2005, poi, L'ATTORE è definito chiaramente solo "indagato per falso ideologico e falso materiale in merito alle revisioni facili sull'isola di Capri", con l'utilizzo di un termine - "indagato" - che, a voler essere rigorosi circa la terminologia giuridica, evidenzia l'assenza di un rinvio a giudizio, allorché il termine appropriato sarebbe stato quello di "imputato".

3.1.3. L'attore si duole altresì del mero fatto che sia data la notizia del suo coinvolgimento in indagine giudiziaria, in assenza di un rinvio a giudizio. Tale assunto è erroneo e le sue estreme conseguenze finirebbero per annullare il diritto di cronaca giudiziaria. Invero, il giornalista è tenuto a verificare la veridicità della notizia in misura inversamente proporzionale alla idoneità

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

della fonte informativa, ma ciò non implica che le fonti inquirenti, specie se vi sia già stato comunque un provvedimento di magistrato anche se solo requirente, siano di per sé inidonee; la giurisprudenza, anzi, ritiene attendibili notizie provenienti da pubblici ufficiali, anche se vincolati al segreto istruttorio, se sussistano i requisiti per l'esercizio del diritto di cronaca; la natura della fonte, ad es. in caso di fonte inquirente, obbliga a dare una notizia in termini dubitativi (ciò che è stato nel caso di specie, ove si richiama più volte, indirettamente, negli articoli essersi di fronte - al di là di rigorismi testuali - ad atti giudiziari privi di decisorietà nel merito, e comunque si richiama, direttamente, anche se con clausola di stile, il principio di presunzione di innocenza - v. articoli del 21 aprile, 28 aprile e del 4 maggio 2005, ove di detta presunzione si fa menzione, per temperare la complessiva pesantezza dell'esposizione, per lo più al di là della posizione del ~~ATTORE~~ ).

3.2. Quanto innanzi esaurisce, ad eccezione di alcuni riferimenti "di sintesi" contenuti negli articoli successivi (e che saranno riportati in sede propria, "infra"), il materiale a stampa asseritamente diffamatorio sottoposto a valutazione del Tribunale per quanto strettamente riguarda la vicenda giudiziaria coinvolgente ~~L' ATTORE~~ materiale nel quale, come detto, non si rinvennero connotati diffamatori per essere risultato esercitato il diritto di cronaca. Deve pertanto il tribunale occuparsi, a questo punto, delle ulteriori espressioni, contenute nell'ambito degli articoli predetti sul solo "il Giornale di Napoli", con cui l'articolista ~~...OMISSIS...~~ viene ad occuparsi della posizione lavorativa del ~~L'ATTORE~~ successivamente alle indagini che lo riguardano, ed in particolare della sua permanenza in servizio nonostante la pendenza dell'indagine giudiziaria predetta; in particolare, l'articolista tratta

dell'affidamento all'ATTORE ritenuto quasi a mo' di "promozione", dell'attività - asseritamente di grande responsabilità - di gestione dei turni mensili e delle nomine dei tecnici adibiti alle sedute operative esterne di revisione (ruolo ritenuto dall'articolista evidentemente incompatibile con i sospetti sollevati dall'indagine giudiziaria concernente le cosiddette "revisioni facili", nonché - sul piano giuridico - con la qualifica rivestita dal L'ATTORE nell'ambito dell'organizzazione), sedute esterne nell'ambito delle quali L'ATTORE viene altresì indicato come "autodesignatosi".

3.2.1. In proposito, deve ritenersi che le espressioni utilizzate dall'articolista siano scriminate dall'esercizio del diritto di critica nei confronti della dirigenza dell'ente pubblico in questione e del diritto di esercizio della "denuncia" giornalistica, anche attraverso l'inchiesta.

3.2.2. In diritto, può sul punto premettersi che la disamina delle critiche giornalistiche, ai fini del ritenere integrata eventualmente diffamazione a mezzo della stampa, deve muovere dalla constatazione che, a mente dell'art. 21 Cost., la libera manifestazione del proprio pensiero include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, e dunque anche sui modi di esercizio dei pubblici poteri, senza ingerenza da parte delle autorità, in considerazione del ruolo fondamentale svolto dalla libertà di stampa nel dibattito e nel controllo democratico. Ai fini dell'esercizio del diritto di critica non si richiede - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati; è necessario e sufficiente che il giudizio critico, in ciò differenziandosi dall'invettiva o dall'insulto, abbia il corredo di una

spiegazione, dotata di un carattere minimo di logicità e non contrastante con il senso comune, la quale, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, renda comunque manifesto il fondamento di detto giudizio. Dunque l'esimente del diritto di critica è configurabile quando il discorso giornalistico abbia un contenuto prevalentemente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica dichiarata, anche intensa, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui.

3.2.3. In relazione al fatto che, come si dirà, gli articoli in questione sono inseriti in una "campagna" giornalistica, finalizzata ad esercitare ad un tempo la critica giornalistica ma anche dichiaratamente a stimolare, attraverso un'inchiesta e denunce, ulteriori approfondimenti circa la complessiva attività di gestione dell'ufficio pubblico rappresentato dalla ex Motorizzazione civile di Napoli (con modalità non sempre condivisibili - ma ciò esula dall'oggetto della presente lite, come si dirà) all'attenzione dell'autorità giudiziaria, estesa dunque al di là della cronaca giudiziaria, deve altresì <sup>verrà</sup> ~~premettersi~~ in diritto che è principio accettato in giurisprudenza quello per cui anche nella materia dell'inchiesta giornalistica l'autore della pubblicazione soggiace ai limiti della rilevanza sociale della notizia, della continenza dei modi usati e della verità dei fatti riferiti; peraltro, in ordine alla verità dei fatti, devono essere adottati altri criteri di valutazione rispetto a quelli tradizionalmente elaborati: il dovere di escutere fonti autorevoli e qualificate può trovare equipollenti - ad es. - nella serietà del metodo, nell'articolazione e nel pluralismo delle fonti avvicinate, nella completezza del quadro tracciato, nella cautela nel porgere i risultati raggiunti. Così, non si configura il reato di diffamazione a mezzo stampa nel caso in cui una

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

pubblicazione non contiene alcuna notizia che possa essere lesiva della reputazione di persone, nel caso in cui l'inchiesta è di pubblico interesse e di rilevante valore sociale per la ragione che attiene ad un argomento di primaria importanza per gli interessi del cittadino, riguardando ad esempio la gestione di un pubblico ufficio. Si giustifica, perciò, la pubblicazione dei suoi risultati. In altri termini, l'ordinamento tutela il giornalismo di "inchiesta" e di "denuncia" ("oportet ut scandala eveniant"), rappresentando la libera stampa uno degli strumenti cui si affida la società democratica per il controllo sull'esercizio dei pubblici poteri e per la cognizione di eventuali reati o illeciti anche solo amministrativi (c.d. denuncia "amministrativa").

3.2.4. Trattandosi di campagna giornalistica estesa per quanto consta, come detto, a molteplici profili di gestione dell'ente pubblico, e talora facente ricorso a modalità espressive non condivisibili (cfr. "infra" per quanto concerne la diffusione di un volantino anonimo) non direttamente coinvolgenti la posizione personale dell'ATTORE, dovrà ad un tempo valutarsi l'eventuale responsabilità degli operatori dell'informazione per "accostamento" delle notizie concernenti L'ATTORE con fatti, lesivi del decoro di altre persone, o genericamente attribuiti a soggetti indistinti, cui (L'ATTORE) sia "accostato" o comunque collegato. In diritto, deve farsi applicazione del principio per cui è consentito al giornalista, soprattutto allorché proceda ad inchieste e denunce, esporre una serie di fatti obiettivamente veri, correlarli e combinarli tra loro; se l'accostamento (che non potrà concernere un fatto vero ed uno non tale, cercando di attribuire a quest'ultimo patente di verità sulla base del primo) consiste in un mero dato logico, in un corollario, per quanto insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere; viceversa, se l'effetto consiste, sostanzialmente in una notizia nuova sarà onere del giornalista

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

accertarne la rispondenza al vero, la cui mancata sussistenza, ponendo di fronte ad un'autonoma illazione del giornalista, darà luogo all'effetto denigratorio. Anche l'eventuale corrispondenza al vero di tutti i dati fattuali combinati non esclude la diffamazione, quando le informazioni siano riportate, tra loro collegate, inserite in un contesto, affrontate con un linguaggio, in modo tale da aggredire irresponsabilmente la reputazione della persona indicata o altrimenti riconoscibile nella notizia, attraverso l'uso di sottintesi, di toni sproporzionalmente scandalizzanti, insinuazioni e accostamenti suggestivi.

- 3.3. Nell'ottica ad un tempo della critica giornalistica e, dichiaratamente, della denuncia si può esaminare anzitutto il brano che appare nell'articolo del 21 aprile (quello in cui si dà la notizia del "rinvio a giudizio", "rectius" "richiesta di rinvio a giudizio"), e di cui L'ATTORE si duole, ove è indicato chiaramente un tema che si sottopone all'attenzione dei magistrati: "il fatto più sconcertante, che certamente merita un approfondimento da parte della magistratura, è che l'ingegnere ATTORE, pur indagato per un grave reato, è stato tenuto (fino allo scorso 30 marzo) a capo di una delicata sezione operativa dell'ufficio provinciale napoletano, gestendo (con poca trasparenza ed tante anomalie), non avendo il livello necessario (per questa mansione era necessario un funzionario di fascia C2) il delicato incarico di designatore dei tecnici da adibire per le sedute operative esterne. Il suo modo di gestire, la scorsa estate, scatenò le ire di un responsabile di uno dei maggiori consorzi di categoria, che poi preferì glissare, forse per paura di ritorsioni. In pratica, secondo l'estensore del documento portato a conoscenza del numero uno di via Argine, veniva posta in evidenza la poca trasparenza nella gestione dei turni mensili, ma soprattutto una

sospetta "imparzialità" del designatore nel definire le "nomination" dei tecnici, che poi venivano adibiti alle sedute operative esterne"; l'articolo poi prosegue con il resoconto degli retroscena dell'inchiesta concernente le "revisioni facili" dei mezzi dell'impresa pubblica dei trasporti dell'isola di Capri, addebiti questi che in tal modo vengono messi a confronto con il ruolo attribuito al ~~L'ATTORE~~ evidenziando nuovamente alla fine dell'articolo la ritenuta incompatibilità della ""promozione" al delicato ruolo di designatore ... un incarico di grossa responsabilità", collocazione interpretata come dettata da "motivi di opportunità" in quanto "doveva essere sistemato in una posizione di "tranquillità"". L'articolo del 21 aprile si chiude poi con l'espressione "Il colmo dei colmi è stato poi quello di scoprire che ~~L'ATTORE~~

oltre a designare i tecnici da adibire alle sedute esterne, sistematicamente si ~~ha uno~~<sup>outs-</sup> designava per le "missioni" esterne, con il tacito assenso del direttore - - - - - ." L'articolo si muove nel solco di una dichiarat<sup>o</sup>/critica, ad un tempo, alla dirigente dell'articolazione territoriale dell'ente pubblico, nominativamente indicata e censurata per il fatto di non attivare procedure idonee ad interrompere l'adibizione del ~~L'ATTORE~~ a funzioni nell'ambito dell'esercizio delle quali avrebbe commesso fatti che gli vengono ascritti in sede penale, e - implicitamente - anche ai magistrati, forse per non avere essi stesso adottato provvedimenti interdittivi; da parte della magistratura si invocano ulteriori provvedimenti, in ordine alle procedure amministrative poste in essere per la collocazione del ~~L'ATTORE~~ in posizione ritenuta non allo stesso competente.

3.4. La portata della "critica" e "denuncia" si sviluppa, negli articoli successivi dello stesso articolista, in atti, su profili non concernenti specificamente la posizione del ~~L'ATTORE~~. In questo senso, può essere rilevante notare, in senso

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

positivo in ordine alla serietà del metodo, che il secondo articolo della "campagna", apparso addirittura in prima pagina de "il Giornale di Napoli" in data 27 aprile 2005, rivela subito l'ampiezza dell'inchiesta giornalistica, che dunque si estende ad altre fattispecie ritenute di interesse penale: nell'articolo, alla vicenda concernente le "revisioni" comincia ad essere affiancata altra vicenda denominata "patenti facili ai cinesi"; in senso negativo, però, circa la serietà del metodo ed il vaglio delle fonti, deve notarsi che l'articolo è dichiaratamente di tono scandalistico (la parola "scandalo" è utilizzata nell'<sup>o</sup> ~~apertusa~~ <sup>chiuso</sup>, ove si fa cenno altresì ad una fonte costituita da un volantino anonimo fatto circolare negli ambienti dell'ente oggetto di inchiesta giornalistica); e deve notarsi, in senso fortemente negativo, che, pur dichiarando l'articolaista - secondo una certa pratica giornalistica non condivisibile - di prendere le distanze dal metodo utilizzante l'anonimo, l'articolaista stesso tuttavia cita ampiamente il volantino "anonimo", una pagina del quale addirittura - con scelta formalmente non addebitabile all'articolaista - viene riprodotta a stampa, in dimensionale tale da consentirne la leggibilità, a fianco dell'articolo; il testo dell'anonimo, poi, è formulato con l'utilizzo di generiche, volgari e gravissime insinuazioni a carico di indistinti personaggi operanti nell'ambiente. Con l'articolo in questione, dunque, il giornalista sembra basarsi su una fonte di per sé non affidabile e non sottoposta se non solo formalmente a critica, fonte che contiene pesantissime espressioni genericamente riferite anche agli esaminatori della Motorizzazione di Napoli. Ponendosi per detto scritto, dunque, in concreto un problema di illiceità per diffamazione, se non altro per inveridicità della fonte quale deve ritenersi un anonimo non oggetto di riscontri giornalistici, deve valutarsi se il testo ed il contesto rendono <sup>non</sup> riferibile qualche insinuazione all'ATTORE. Al di là, però, delle gravi connotazioni del testo, che non mette conto citare, può

affermarsi che nessun accostamento, neanche implicito, può notarsi tra dette espressioni fondate sulla fonte anonima e la posizione dell'ATTORE. Invero, la vicenda penale concernente l'ATTORE (non indicato, peraltro, nominativamente nel testo) solo indirettamente è toccata nell'"incipit" dell'articolo, ove è fatto riferimento, tra le varie problematiche interessanti l'ente, a "un tecnico indagato con l'accusa di falso ideologico e materiale". L'essere collocato detto riferimento nell'"incipit", quasi a fornire al lettore un mero dato preliminare, separa in modo adeguato la posizione del l'ATTORE rispetto al coacervo di gratuite illazioni che seguono, e che non paiono in nessun altro modo specificamente, seppur anche solo indirettamente, riferibili. In particolare, non è obiettivamente riferibile al l'ATTORE l'ulteriore menzione - contenuta nel prosieguo dell'articolo - di "qualche funzionario di vertice" (quale non può ritenersi, neanche per allusione, l'ATTORE) che, avendo "sonno inquieto" a seguito del precedente articolo, si starebbe attivando "per trovare l'uomo giusto per fermare la stampa libera e coraggiosa", ciò cui segue una dichiarazione del giornalista di voler andare "barra avanti e avanti tutta". In tale contesto, l'articolo non può rilevare ai fini delle doglianze attoree.

3.5. Con l'ulteriore articolo in data 28 aprile, il giornalista - con il medesimo tono del precedente - prosegue nell'attacco nei confronti della dirigente l'Ufficio Provinciale della ex Motorizzazione Civile, ancora nominativamente indicata nella dr.ssa - - - - - della quale - pur in presenza di rilievi fortemente critici ("nel corso di questi anni di dirigenza ha dimostrato grosse "lacune organizzative" e ... non ha certamente brillato per efficienza"; "l'unica persona a non accorgersi che la situazione era oramai degenerata sembra essere proprio la "direttrice" ...") - ora dà atto di azioni volte a riorganizzare i servizi nell'ambito di incontri sindacali. Nel titolo, benché poi il tema non sia

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

sviluppato nell'articolo, si fa cenno alla creazione di una "task force". All'articolo viene affiancata la riproduzione, ancora una volta leggibile, di un'altra pagina del "volantino anonimo distribuito nella Motorizzazione" (così nella didascalia), nuovamente di contenuti bassamente e gravemente denigratori nei confronti di soggetti indistinti. Nella parte finale dell'articolo, peraltro, l'articolista "riprende" il tema della propria "denuncia" per la mancata "rimozione" del ~~L'ATTORE~~ dalla sua posizione, nonostante l'indagine in corso. Così, il giornalista stigmatizza, nell'ambito delle critiche alla dirigenza, la presunta discriminazione tra il trattamento fatto ad altra posizione in conflitto di interessi (un funzionario il cui figlio aveva aperto un'autoscuola, trasferito d'ufficio dopo aver dichiarato la sua incompatibilità) e quello fatto al . per il quale "era necessario creare un vero e proprio "bailamme" per rimuoverlo dalla sua posizione". L'articolo termina con l'invocazione di controlli sul passato operato: "Chiaramente sarebbe opportuno (cosa che qualcuno da tempo sta facendo) tornare a leggere attentamente i turni operativi a firma del dipendente ora indagato (ma comunque da ritenersi innocente) per verificare se nel corso di questo tempo sia stata sempre mantenuta quella trasparenza tanto ostentata, ma inspiegabilmente negata". In proposito, deve notarsi, da un lato, che nuovamente, anche per la collocazione testuale del "tema" ripreso dall'articolista, stavolta in fine dell'articolo, deve ~~nuovamente~~ escludersi una responsabilità per "accostamento" della posizione del ~~L'ATTORE~~ a quella di chi - non meglio individuato - è esposto alle denunce dell'anonimista da cui il giornalista non prende le distanze, utilizzandolo anzi come fonte. Può anzi affermarsi in maniera ancora più netta la diversità del piano sul quale viene collocato il richiamo della vicenda concernente ~~L'ATTORE~~, rispetto a quella trattata nell'anonimo: infatti, l'intonazione generale dell'articolo è riferibile alle critiche

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

alla dr. -----, cui si accredita un parziale "riscatto" grazie alle sue ultime attività, ma si critica nuovamente la stessa (e non L'ATTORE) per non avere isolato L'ATTORE dalle attività nell'ambito delle quali è stato esposto ad indagini penali. Esercitando il diritto di denuncia, senza particolari allusioni ad addebiti penali ma solo a mancanza di buon andamento nell'amministrazione, il giornalista invoca infine controlli sui "turni" disposti dal L'ATTORE (fogli prodotti anche nel presente giudizio dal CONVENUTO cfr. "infra").

3.6. Con il successivo articolo del 4 maggio, il giornalista narra di un "blitz" (così nel <sup>loca, ell</sup> titolo) ossia di una ispezione a sorpresa, nell'ambito di un "primo maggio di lavoro", attuata dal direttore provinciale della Motorizzazione, con riguardo a due studi di consulenza autorizzati per i corsi ADR (trasporto merci pericolose), ove si rilevava l'assenza di parte degli iscritti (nel titolo "Motorizzazione, corsi fantasma il primo maggio"). Dopo avere narrato anche di altra ispezione, essa pure con il rilievo dell'assenza di partecipanti, ancora una volta viene "denunciata" la permanenza del L'ATTORE nella sua posizione: "In tutto questo, c'è necessità di sottolineare che nonostante tutto il tecnico (ATTORE) indagato per falso ideologico e falso materiale, in merito alle revisioni facili sull'isola di Capri, continua a restare in organico ai tecnici in forza all'ufficio ed adibiti alla sedute tecniche esterne. Per costui (per il quale comunque vale la presunzione di innocenza fino a prova contraria) al contrario di diversi dipendenti della stessa struttura il codice deontologico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non è stato mai applicato". L'articolo prosegue affrontando brevemente l'altro tema delle "patenti facili" asseritamente rilasciate ai cinesi, nonché prefigurando che la "bufera" possa estendersi agli "esami nautici" e possa essere fatto pervenire un esposto alla Procura della Repubblica. Anche in questo

caso il testo è da ritenersi legittimo, in base all'esercizio del diritto di critica e di denuncia, mentre nessun accostamento illegittimo viene operato tra i vari "filoni" di ritenute irregolarità, nei quali non viene coinvolto L'ATTORE.

3.7. Gli articoli del 16 giugno e del 17 giugno rappresentano l'epilogo "in crescendo" di quanto documentato in atti circa la campagna di stampa in questione. In data 16 giugno appaiono due articoli, il primo - principale - a firma CONVENUTO .... - e l'altro - un <sup>"inquadro"</sup> "box" - a sigla "NiPa". Il primo articolo, sotto il titolo "Due incendi alla Motorizzazione", narra dell'essere avvenuti, la mattina precedente, due incendi, ritenuti dolosi, presso l'archivio centrale e l'archivio della sezione tecnica dell'Ente, con ritrovamento di almeno due bottiglie di plastica contenenti sostanze infiammabili. A seguito dei roghi, sarebbero state "incenerite" alcune centinaia di pratiche, anzi meramente "annerite", come si specifica più oltre, ove si dà conto del non essere pienamente riuscita l'azione incendiaria. Nel <sup>"inquadro"</sup> "box", che più interessa ai fini per cui è causa, sotto il titolo "Business sospetti e un esposto fantasma", si riprendono le problematiche generali oggetto della campagna giornalistica, richiamando la presunta esistenza di un "comitato d'affari", imputandosi ai vertici dell'ente che, invece di "reagire in modo energico", preferiscono "glissare, nascondendo anche l'evidenza". Nell'ambito di un'elencazione relativa al presunto "malaffare", nuovamente si menziona che "vengono resi incompatibili funzionari che hanno figli titolari di autoscuole, mentre restano al loro posto funzionari indagati" (questo, evidentemente, il riferimento generico, e comunque indiretto all'ATTORE non nominato) "così come vengono resi inamovibili tecnici quando questi sono gestori di fatto di officine tecniche abilitate a fare revisioni". L'articolo termina allusivamente menzionando "voci" secondo le quali nell'ambito di un esposto denuncia i

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

denuncianti avrebbero reso noti alla Procura "come, dove e quando i vari comitati d'affari organizzano le loro tresche", affermando che "non è da escludere che questo ennesimo raid incendiario possa essere stato messo in essere da uno dei "comitati d'affari" che avevano quale unico obiettivo distruggere quelle pratiche amministrative...". Ancora una volta la posizione del ~~L'ATTORE~~ è brevemente menzionata nell'ambito di una - a questo punto cospicua - serie di temi oggetto di interesse giornalistico. Le modalità espressive, tuttavia, escludono il coinvolgimento del ~~L'ATTORE~~ nelle accuse relative ai presunti "comitati d'affari", contestandosi allo stesso (rectius, alla sua dirigente), semplicemente ed ancora una volta, la presunta inerzia sul fronte del mancato trasferimento ad altri compiti. L'articolo, per il resto, è nuovamente intonato scandalisticamente, ma la sua formulazione eventualmente illecita a tal riguardo non si estende alla posizione del ~~L'ATTORE~~ tenuta ben distinta dalle questioni concernenti gli altri "filoni" dell'inchiesta.

3.8. L'articolo del 17 giugno è di prima pagina, nonché di apertura della stessa pagina a tutte colonne, sotto il titolo "Raffica di avvisi di garanzia in arrivo". In esso si riferisce, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli, dell'imminenza della notifica di una dozzina di avvisi di garanzia a carico di una mezza dozzina di esaminatori tecnici ed altrettanti titolari di autoscuole di Napoli e provincia, incentrandosi l'indagine sulla presunta connivenza tra esaminatori ed autoscuole. L'articolo prosegue menzionando che "nonostante l'allarme già lanciato da queste stesse pagine di giornale qualche mese fa, continuano indisturbati gli esami orali degli aspiranti candidati cinesi", dei quali si sottolinea il superamento degli esami orali pur in mancanza della conoscenza dell'italiano, ipotizzandosi che a gestire l'attività sia addirittura la "mafia cinese". L'articolista passa poi a ricordare il fallito incendio dei due

archivi, ipotizzando che - in relazione all'esposto denuncia che si assume presentato, riferito ad anomalie amministrative e tecniche - "all'interno delle formalità, oggi agli atti ed in archivio, ci sarebbero scottanti documenti, in parte non corrispondenti al vero, che, se posti sotto la lente d'ingrandimento, dimostrerebbero la loro nullità". Avendo invocato dunque, nell'introdurre detto tema, una "nuova indagine", l'articolo termina affermando: "L'indagine sarebbe comunque da allargare in relazione alla gestione dei turni operativi esterni. Turni che, almeno fino ad alcuni mesi fa, erano gestiti in totale assenza di trasparenza con anomalie facilmente verificabili". Dalla lettura del testo, dunque, si evince che lo stesso non si riferisce in alcun modo alla posizione dell'ATTORE la cui vicenda penale non è neppure richiamata; un riferimento, assai indiretto, e non nominativo, potrebbe individuarsi - alla luce della lettura degli articoli precedenti - alla "denuncia" con richiesta di indagini sulla regolarità della gestione dei turni operativi esterni, la cui liceità deve affermarsi alla luce dei suindicati principi.

3.9. Tirando le conclusioni dell'analisi dei testi finora effettuata, anche per quanto attiene dunque al secondo profilo oggetto di valutazione giudiziale, afferente all'esercizio del diritto di critica e di "denuncia" nell'ambito di inchiesta giornalistica, deve affermarsi l'insussistenza di lesioni al buon nome, al decoro ed alla dignità, alla reputazione ed all'immagine dell'ATTORE. Si è visto che la critica è stata dal giornalista esercitata non nei confronti dell'ATTORE ma della sua superiore; che l'inchiesta, nel suo complesso, pur avendo in più occasioni operato indulgenza a toni scandalistici con fonti non affidabili, e fatte proprie espressioni volgarmente offensive contenute in volantino anonimo, si è connotata per ampiezza di temi trattati, senza che la posizione dell'ATTORE sia stata indebitamente accostata alle insinuazioni eventualmente illecite concernenti

responsabilità extracontrattuale - diffamazione

soggetti indistinti; anzi, per quanto concerne la trattazione da parte del giornalista della posizione del 'ATTORE la forma e l'insieme delle esposizioni utilizzati risultano, in rapporto al caso, né incontrollati, né incontinenti, né inessenziali, né dotati di carica ingiustificatamente aggressiva. In buona sostanza, al di là del riferire di volta in volta, la circostanza che il ('ATTORE' era sottoposto ad indagine per reati di falso (ciò che, come detto, dava conto più correttamente che in un primo articolo della sua effettiva posizione di indagato, all'epoca), l'articolaista - con scritti che ('ATTORE ritiene persecutori, ma che rientrano nei compiti della libera stampa - si è limitato a sottolineare ripetutamente - nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica e di denuncia - l'inopportunità della permanenza del ('ATTORE nella sua posizione di designatore (con possibilità di autodesignarsi) dei tecnici con compiti operativi esterni (compiti nel disimpegno dei quali il ('ATTORE era interessato da addebiti penali).

- 3.10. Per escludere la legittimità della critica, la difesa del ('ATTORE sostanzialmente sottolinea la non veridicità di alcune affermazioni contenute nei diversi "pezzi" giornalistici. Così, ad esempio, sottolinea che nessuna norma imporrebbe all'Amministrazione la sospensione o il trasferimento del pubblico dipendente sottoposto ad indagine (in qualche articolo, vi è menzione del Codice deontologico dei dipendenti della p.a., non in atti). In argomento, può sottolinearsi che, trattandosi dell'esercizio del diritto di critica nei confronti dei responsabili amministrativi, la fattispecie va valutata, come detto, non già in relazione alla veridicità o non veridicità di un fatto, in quanto - trattandosi appunto di critiche, ossia di valutazioni - le stesse non sono predicabili in termini di vero o falso; il giudizio critico, per essere legittimo, deve essere - come detto - semplicemente spiegabile in maniera logica e non contrastante con il senso comune, e, a prescindere dalla sua divisibilità o meno, deve rendere manifesto il proprio

fondamento. Nel caso di specie, il canone logico invocato implicitamente deve individuarsi nel fatto che, se pure non sussiste alcuna norma che imponga provvedimenti di "rimozione" quali quelli invocati a più riprese dal giornalista, la stessa è comunque possibile. Onde vi è semplicemente da domandarsi se - sottoponendo alle autorità amministrative dell'Ente, ed eventualmente agli organi di controllo, quella che viene ritenuta una situazione anomala e la valutazione dell'opportunità di un tale "trasferimento", criticando chi (la direttrice dell'ente) non l'abbia ancora adottato - il giornalista trasmodi dai limiti consentiti per la critica giornalistica. Ciò, per quanto detto, non è. Peraltro, come detto, la critica - che non coinvolge la figura morale del L'ATTORE - vede come soggetto criticato non certo L'ATTORE, ma - semmai - la direttrice dell'Ufficio provinciale. Essendo comunque il fatto narrato vero (l'essere sottoposto ad indagine per falso soggetto che continua ad esercitare l'attività nell'ambito della quale è stato sottoposto ad addebito penale), ed essendo pertinente al potenziale interesse del pubblico l'esercizio di una critica anche pungente ai superiori che non adottano i provvedimenti che - nell'ottica soggettiva del giornalista, non sindacabile se non di per sé diffamatoria - sono ritenuti opportuni, va escluso che ciò comporti diffamazione nei confronti del L'ATTORE non essendo il provvedimento amministrativo invocato di per sé infamante.

3.11. La difesa del L'ATTORE richiama altresì l'attenzione sul fatto che del tutto legittimamente (L'ATTORE) stesso sia incaricato della programmazione turni di esame e sedute operative, oltre che della programmazione mensile. A fronte di ciò, come richiamato, l'articolista ha affermato che tali compiti sarebbero di competenza di funzionario in posizione economica C2, rivestendo invece L'ATTORE la posizione di collaboratore C1; sul tema, la difesa del CONVENUTO - nel produrre un copioso incarto di copie di atti programmatici sottoscritti dal

ATTORE , con designazione di tecnici per varie attività - ha prodotto anche estratto del CCNL, da cui si evincono le differenti mansioni attribuite alle due posizioni contrattuali. La difesa del L'ATTORE, in sede di memoria ex art. 184 c.p.c. depositata il 21.2.2008, ha altresì prodotto copia di ordini di servizio: il n. 5 del 31 gennaio 2003, di natura temporanea e quindi non rilevante; il n. 11 del 27 febbraio 2003, con cui il direttore conferisce al L'ATTORE il compito di coordinamento e responsabilità dell'attività di programmazione turni di esame e sedute operative; il n. 24 del 1 aprile 2005 con cui si attribuisce al L'ATTORE altresì la programmazione mensile. In argomento, può affermarsi che, dall'esame della documentazione contrattuale prodotta, risulta opinabile se i compiti programmatori in questione fossero o meno attribuibili, legittimamente sul piano giuridico-amministrativo, al L'ATTORE mero collaboratore; infatti, entrambe le posizioni C1 e C2 prevedono l'attribuzione di compiti di coordinamento, distinti a seconda della natura dell'unità operativa coordinata; per cui, al fine di valutare con precisione il mansionario, sarebbe necessario conoscere l'organizzazione dell'ente in dettaglio. Senonché un approfondimento sul punto non sarebbe rilevante: anche con riguardo a tale profilo, può ripetersi che l'articolaista attribuisce al L'ATTORE fatti non contestati, e critica (non L'ATTORE ), ma) i responsabili dell'ente perché consentirebbero una violazione del CCNL (di fatto, o anche attraverso i predetti O.d.S.); anche se sussistesse una violazione della specie, la stessa potrebbe non rivestire alcun carattere di illecito, e comunque, in sé e per sé considerata, la sua commissione non menomerebbe in nulla l'onore e il decoro del L'ATTORE. Si richiama, in argomento, quanto sopra richiamato circa il non essere predicabile la critica in termini di vero o di falso.

3.12. Quanto, infine, alle doglianze attoree che - al di là delle categorie giuridiche utilizzate - fanno riferimento a presunto danno da accostamento della figura del

6

L'ATTORE ad altre vicende, le stesse sono state sopra trattate, per quanto rilevanti, nell'ambito della disamina dei singoli "pezzi" giornalistici.

4. Quanto innanzi ritenuto, conducendo all'esclusione sulla base degli atti dell'illecito azionato, assorbe ogni provvedimento sulle istanze istruttorie, in quanto irrilevanti.
5. L'indubbia intonazione scandalistica di alcuni brani giornalistici oggetto di giudizio, nell'ambito dei quali - pur senza accostamenti - veniva fatto riferimento alla posizione dell'attore, costituisce giusta causa per la compensazione integrale delle spese tra le parti, ivi comprese le parti processuali evocate in giudizio in connessione con la testata del "Roma", alla luce dell'acclarata partecipazione dei relativi operatori alla diffusione dei testi del quotidiano "il Giornale di Napoli".

P. Q. M.

il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dichiara compensate le spese tra le parti processuali.

Così deciso in Napoli, in data 21.7.2009

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi

11 SET. 2009

IL CANCELLIERE

Il Giudice  
(dr. Raffaele Sabato)